

Privacy: la campagna informativa del garante - seconda scheda sui diritti di accesso

Milano, 21 gennaio 2021 - Prosegue la **campagna informativa del Garante**, avviata il **17 dicembre 2020** (vedi approfondimento PRIMA SCHEDA), sul **diritto di accesso ai dati personali**.

L'iniziativa si prefigge l'obiettivo di offrire, attraverso schede divulgative, un prodotto informativo che illustri con un linguaggio semplice i diritti riconosciuti alle persone in materia di protezione dei dati personali e le modalità per un concreto esercizio di tali diritti.

In data **13 gennaio 2021** il Garante ha pubblicato la **seconda scheda** sul diritto di accesso ai documenti amministrativi (vedi documento 'Le schede sui diritti di accesso ai dati personali').

Il **diritto di accesso ai documenti amministrativi** è stato illustrato dal Garante richiamando i seguenti **punti cardine** della materia:

- **fonti normative:** artt. 22 e segg. della legge n. 241/1990 e s.m.i., D.P.R. n. 184/2006;
- **soggetti legittimati a presentare la richiesta di accesso:** i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
- **destinatari della richiesta di accesso:** la richiesta di accesso può essere rivolta alle Pubbliche Amministrazioni, alle aziende autonome e speciali, agli enti pubblici ed ai gestori di pubblici servizi (si veda l'art. 23 della legge 241/1990 e s.m.i.);

- **oggetto della richiesta:** il richiedente ha diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi;
- **costi e spese:** l'esame dei documenti amministrativi è gratuito. Tuttavia il rilascio di copie è subordinato al rimborso delle spese di riproduzione, salve le disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura;
- **limiti al diritto di accesso:** esistono alcuni documenti esclusi dal diritto di accesso, quali ad esempio i documenti coperti dal segreto di stato, oppure nei procedimenti tributari per i quali valgono le norme speciali che li regolano, ecc. (per maggiori informazioni in merito ai documenti sottratti al diritto di accesso si rinvia all'art. 24 della legge n. 241/1990 e s.m.i.). In ogni caso deve essere garantita al richiedente la possibilità di accedere ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per difendere i propri interessi giuridici;
- **motivazione della richiesta:** il richiedente deve motivare la richiesta di accesso ai documenti amministrativi. Nel caso di documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale la richiesta deve essere motivata dalla documentata necessità di esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria di rango pari a quello dell'interessato, o un diritto della personalità o altro diritto e libertà fondamentale o di tutelare una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato, o un diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale (per maggiori informazioni si rinvia agli artt. 60 e 92 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., codice in materia di protezione dei dati personali e provvedimento generale del Garante sui diritti di "pari rango" - 9 luglio 2003, applicabile quest'ultimo nella misura in cui sia compatibile con il regolamento UE 2016/679 e con il d.lgs. 101/2018);
- **tempo di evasione della richiesta:** 30 giorni, decorsi i quali la richiesta si intende rigettata;
- **strumenti di reazione dell'interessato in caso di riscontro negativo o silenzio diniego:** il richiedente può ricorrere al TAR, al Difensore civico o alla Commissione per l'accesso. Qualora l'accesso fosse stato negato o differito a causa del fatto che la richiesta coinvolge dati personali riferiti a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante, il quale si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta (per maggiori dettagli si rinvia all'art. 25 della legge n. 241/1990 e s.m.i.).

DISCLAIMER

Il presente comunicato è divulgato a scopo conoscitivo per promuovere il valore dell'informazione giuridica. Non costituisce un parere e non può essere utilizzato come sostitutivo di una consulenza, né per sopperire all'assenza di assistenza legale specifica.